

« BINA COMITIA DE MAGISTRATIBUS »

1. — Il grande Mommsen è stato in materia, come sempre, di una puntigliosa esattezza. Nella sua gigantesca ricostruzione sistematica del così detto « diritto pubblico romano » egli, guardando alle fonti di cui disponiamo, ha affermato che le magistrature repubblicane (escluse le cariche plebee) erano tutte subordinate, dopo l'elezione, ad un voto popolare di obbedienza, il quale di regola era una *lex curiata*, ma nel caso dei *censores* era una *lex centuriata*¹.

Dimentichi o incuranti di questo autorevole precedente, gli autori contemporanei, me compreso², si trovano invece generalmente d'accordo nel ritenere, tacendo del resto, che l'entrata in carica del *rex* e dei magistrati *cum imperio* sia conseguita, almeno da un certo momento della storia monarchica in poi, ad una *lex curiata de imperio*, fatti salvi i *censores*, per i quali nessuno contesta la storicità della *lex centuriata de potestate censoria*³. In due successivi saggi, il Magdelain ha accolto l'impostazione del Mommsen, ma ha attribuito l'introduzione dei « *bina comitia* » al periodo repubblicano tradizionale (quello che ha inizio col 509 a.C.)⁴ e ha spiegato le ragioni di questo sistema con il

* In *Index* 22 (1994) 361 ss.

¹ Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 1³ (rist. 1952) 608 ss., secondo il quale: a) la *lex curiata* era un atto, « durch den die Gemeinde sich ausdrücklich verpflichtet dem Imperium oder der Potestas des neu eintretenden Beamten innerhalb der Kompetenz desselben zu gehorchen »; b) l'impegno di obbedienza era « ausnahmsweise bei den Censoren vor den Centurien vollzogen ».

² A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁸ (1990) n. 32, 33, 39, 44, 93 (per la *lex curiata*), 94, 112 (per la *lex centuriata*).

³ Per tutti: F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1² (1972) 155 ss. (per la *lex curiata*), 330 ss. (per la *lex centuriata*); F. CASSOLA, L. LABRUNA, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*³ (1991) 122, 180 s. (per la *lex curiata*), 122, 187 s. (per la *lex centuriata*).

⁴ A. MAGDELAIN, *Recherches sur l'« imperium ». La loi curiate et les auspices d'investiture* (1962). A proposito di questo scritto v. A. GUARINO, « *Imperium* » e « *lex curiata* » (1968), ora in *Le origini quiritarie* (1973) 75 ss., con considerazioni critiche che hanno trovato parziale conforto in DE MARTINO (nt. 3).

fatto che la *respublica* mancava di un costituzione «fissa», la quale prevedesse una volta per tutte quelle e solo quelle magistrature che erano periodicamente elette dai comizi centuriati o tributi. Si rendeva perciò indispensabile che i magistrati eletti fossero successivamente confermati, allo scopo di poter prendere gli *auspicia* e di poter esercitare le loro attribuzioni, da un'apposita legge curiata o centuriata di «investitura»⁵.

A mio avviso, anche il tentativo di razionalizzazione operato dal Magdelain non regge. Non vedo, infatti, perché la delibera assembleare di elezione dei magistrati non fosse in grado di comportare la loro investitura nella carica⁶, e tanto meno vedo come mai la seconda delibera (quella di investitura) fosse sottratta al rischio di non adeguarsi alla prima o di essere paralizzata da un'*intercessio* dei *tribuni plebis*⁷.

Un breve riesame critico delle scarse fonti di cui disponiamo deve portare, credo, a queste diverse (e, beninteso, ipotetiche) conclusioni: anzi tutto che la *lex centuriata de potestate censoria* ha tutta l'aria di non essere mai esistita; in secondo luogo, che la *lex curiata* fu sempre e soltanto *de imperio* e valse, sin da una certa epoca dell'età regia, come legge annuale di investitura del comandante dell'*exercitus centuriatus*, specie quando non si trattava del *rex*.

⁵ A. MAGDELAIN, *Note sur la loi curiate et les auspices des magistrats* (1964), ora in *Ius Imperium Auctoritas, Et. de dr. rom.* (1990) 307 ss.

⁶ Si può essere d'accordo nel ritenere che «les magistrats ne tiennent pas leur pouvoir d'une constitution préalable» e che quindi essi hanno bisogno, di volta in volta, di una specifica investitura costituzionale, ma non si può consentire nel pregiudizio che questa investitura non sia implicata già dalla delibera comiziale di istituire una certa funzione costituzionale e di assegnare ad espletarle, per un certo periodo di tempo, certe determinate persone. D'altronde, è lo stesso Magdelain ad escludere che in Roma si esplicasse una sorta di «bicameralismo» avanti lettera (bicameralismo, aggiungo, che comunque non sarebbe stato configurabile nei confronti della censura e delle due leggi, entrambe centuriate, relative).

⁷ La possibilità di cambiare idea dall'una all'altra delibera è proprio il merito che Cicerone attribuisce, peraltro inverosimilmente, al sistema dei *bina comitia*: v. *infra* n. 2. Quanto alla possibilità di un'*intercessio tribunicia* che paralizzasse la proposta della seconda legge (quella di investitura), il Magdelain non la esclude, ma la liquida, direi, con troppa facilità: sia perché non la prende in considerazione in ordine alla *lex centuriata de potestate censoria*, sia perché sostiene sorprendentemente (con riferimento a *Cic. fam.* 1.9.25) che, almeno per i poteri civili dei consoli, proprio la frequenza delle intercessioni tribunicie portò ad ammettere che della *lex curiata* si potesse fare a meno (v. p. 309).

2. — Il testo su cui si fonda la tesi dei *bina comitia de magistratibus* è un brano della seconda orazione *de lege agraria* pronunciata da Cicerone in una *contio* del 2 gennaio 63 a. C., l'anno del suo consolato, per ribadire con nuovi e più ampi argomenti l'opposizione sua e degli *optimates* alla proposta di riforma agraria del tribuno P. Servilio Rullo⁸.

Fortuna vuole che non sia necessario che io qui mi impegnassi nelle numerose e interminabili questioni suscitate dal progetto rulliano, notoriamente ispirato alla politica di Cesare e Crasso avverso Pompeo e il senato⁹. Mi basta ricordare che, per quanto possa averne potuto peggiorare polemicamente gli aspetti Cicerone, esso prospettava di sicuro, sia pure ai fini di una distribuzione di terre, uno stravolgimento allarmante della normalità costituzionale: una commissione di *decemviri* con amplissimi poteri eletti *tributum* entro 17 sulle 35 tribù territoriali cittadine e confermati da una *lex curiata* proposta da un pretore, ma con in più (è possibile?) l'autentica stranezza di considerare ugualmente i *decemviri* come *optima lege creati* pur se la *lex curiata* non fosse per qualunque ragione intervenuta¹⁰.

Di fronte a queste pericolose enormità costituzionali è spiegabile

⁸ La prima (e più breve) orazione fu pronunciata in senato il giorno prima. Seguirono, a poca distanza, altri due minori discorsi *in contione*, a sèguito di che Servilio Rullo ritirò il suo progetto di plebiscito.

⁹ Tralascio ogni ingombro bibliografico e rinvio, per una descrizione sommaria, ma molto limpida, di tutto l'episodio, a KUMANIECKI, *Cicerone e la crisi della repubblica romana* (tr. it. 1972) 182 ss.

¹⁰ Cfr. Cic. agr. 2.6.16: *Primum caput... iubet... tribunum plebis, qui eam legem tulerit, creare decemviros per tribus septendecim, ut, quem novem tribus fecerint, is decemvir sit*; eod. 8.20-21: *Sortietur tribus idem Rullus. Homo felix educet, quas volet tribus*; eod. 10.26: *Primum lege curiata decemviros ornat... Eam legem ab eo praetore populi Romani, qui sit primus factus, ferri iubet*; eod. 11.28: *...sin is ferre non possit, qui postremus sit, ut aut lusisse in tantis rebus aut profecto nescio quid spectasse videatur*; eod. 11.29: *Quid postea, si ea lata non erit? Attendite ingenium: «tum ei decemviri», inquit, «eodem iure sint, quo qui optima lege»*. L'insinuazione che Rullo, «uomo fortunato come è», tirò a sorte proprio le 17 tribù che più gli convengono è maligna, ma tutt'altro che infondata. L'affermazione che, non potendo *ferre legem curiatam* il pretore prima eletto, il potere di proporre la legge curiata passò al pretore ultimo eletto (sorvolando sui pretori intermedi) sfrutta chiaramente, a scopo di gettare il ridicolo su Rullo, quello che può essere stato un discorso poco felice del progetto. La dichiarazione che i *decemviri*, pur se privi di copertura della *lex curiata*, valgono egualmente come magistrati *optima lege* si basa su una citazione apparentemente letterale e pone l'interprete di fronte al dilemma: o Rullo era uno sciocco di tre cotte, oppure Cicerone, quanto a cambiar carte in tavola, era capace di tutto.

(e persino condivisibile) che Cicerone si sia ribellato. Ma non bisogna dimenticare che in questo caso egli piú che mai ha forzato, come era già nel suo temperamento, le proprie argomentazioni¹¹. È appunto in questa luce che va letto, in particolare:

Cic. agr. 2.11.26-27: *Maiores de singulis magistratibus bis vos sententiam ferre voluerunt. nam cum centuriata lex censoribus ferebatur, cum curiata ceteris patriciis magistratibus, tum iterum de eisdem iudicabatur, ut esset reprehendendi potestas, si populum benefici sui paeniteret. Nunc, Quirites, prima illa comitia tenetis, centuriata et tributa, curiata tantum auspicio- rum causa remanserunt. hic autem tribunus plebis, quia videbat potestatem neminem iniussu populi aut plebis posse habere, curiatis eam comitiis, quae vos non initis, confirmavit, tributa, quae vestra erant, sustulit. ita cum maiores binis comitiis voluerint vos de singulis magistratibus iudicare, hic homo popularis ne unam quidem populo comitorum potestatem reliquit.*

Come si vede, Cicerone non afferma che il sistema costituzionale vigente sia, quanto alle delibere popolari, quello, a così dire, della « doppia conforme »¹². Egli sostiene invece che il ricorso ai *bina comitia* era l'*optimum* di democrazia adottato dagli antichi, da quei *maiores*, non precisati nelle persone e nel tempo, cui egli era portato (e cui molti sono spesso comprensibilmente portati) ad attribuire sempre il meglio del meglio. In relazione ai tempi suoi Cicerone, sia pure a denti stretti, riconosce che il sistema antico si è ridotto a una lustra¹³, ma fa leva sul fatto incontestabile che la migliore, e mai smentita, tradizione repubblicana esige che il popolo, sia pure per una volta sola e non per due, venga chiamato a deliberare nella totalità delle centurie o delle tribú che tuttora concorrono ad integrare le sue assemblee¹⁴. E siccome la proposta del tribuno Rullo si rivolge ai *concilia plebis*,

¹¹ Occorre ricordare che Cicerone, mentre da un lato basava le sue fortune politiche sugli ottimati, dall'altro lato si trovava nella difficile situazione di dover convincere le masse popolari dell'inaccettabilità di un progetto di riforma agraria, la quale era invece per definizione cosa grata alla plebe. Ecco perché egli si sforzò di far leva sopra tutto su difficili argomenti di carattere tecnico costituzionale.

¹² L'espressione, come è noto, è al giorno d'oggi corrente per ciò che attiene alle sentenze ecclesiastiche di accertamento della nullità dei matrimoni cattolici.

¹³ Almeno con riferimento alla *lex curiata*: « *curiata (comitia) auspicio- rum causa remanserunt* ».

¹⁴ Cicerone parla di *comitia centuriata* e di *comitia tributa* nel senso generale di « assemblee ». A stretto rigore, egli dovrebbe distinguere, nel novero delle assemblee votanti *tributum*, tra *comitia tributa* e *concilia plebis tributa*.

